



COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo

Piazza Vittorio Emanuele II – 64012 Campli (TE) – C.F. 80005970670 . tel.086156011 – fax 0861569916 –
pec: postacert@pec.comune.campli.te.it

Oggetto: OCSR n. 33 dell' 11 luglio 2017 - Lavori di “REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANE NOCELLA– COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA “NICCOLA PALMA””

DISCIPLINARE DI GARA

Per l'appalto mediante **PROCEDURA APERTA**, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione dei lavori di “**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANE NOCELLA– COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA “NICCOLA PALMA””** - CUP E75E17000020001

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n., questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'esecuzione dei lavori di “**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANE NOCELLA– COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA “NICCOLA PALMA””** - CUP E75E17000020001

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.L. 17/10/2016, n. 189 (nel prosieguo anche decreto Sisma), convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016, n. 229 e ss.mm.ii., e dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” (nel prosieguo, anche Codice), dagli Allegati al Codice (nel prosieguo anche Allegati), oltreché dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto (**di seguito, per brevità, CSA**), **dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara**

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://comunecampli.tuttogare.it>

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex artt. 71 del D.Lgs. 36/2023, in forma accelerata ai sensi del comma 3 del medesimo art. 71 e dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L 120/2020 e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo Codice. La stazione appaltante si riserva di avvalersi della c.d. “inversione procedimentale”, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 83, co. 2, e Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 .

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Campli – NUTS: ITF12

CUP: E75E17000020001

Il Responsabile unico del progetto è: Ing. Elisabetta Natali Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente del Comune di Campli tel. 08615601223 – e- mail e.natali@comune.campli.te.it

In applicazione dell'art. 32 del decreto Sisma, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 21/07/2023 sostitutivo

di quello siglato il 02/02/2021. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

L'importo dei lavori ammonta ad € 3.128.761,74 dei quali € 16.795,15 per oneri della sicurezza ed € 549.072,93 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023.

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica TUTTOGARE al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://comunecampoli.tuttogare.it>, per l'assegnazione dei lavori di cui sopra. Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma <https://comunecampoli.tuttogare.it>, entro il termine perentorio delle ore _____ del giorno _____ la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l'apposito spazio all'interno della piattaforma telematica denominato Comunicazioni della procedura assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.

I Concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati alla procedura sempre attraverso la funzionalità Comunicazioni della procedura.

Il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato re R.T.P. formato dai seguenti professionisti:

- Ing. Cimini Valter in qualità di capogruppo C.F. CMNVTR73E15L103U iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n.684;
- Ing. Stecher Cristian C.F. STCCRS69H24L103E iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n.621;
- Ing. Eusebi Vincenzo C.F. SBEVCN60A29H769V in qualità di legale rappresentante della società Nothing Studio s.r.l. con sede in Martinsicuro (TE) P.IVA 01582340673 in seguito denominato affidatario;
- Arch. Mariani Maria C.F. MRNMRA87L49L103S iscritta all'Ordine degli Arch. della provincia di Teramo al n.858;
- Dott. Geol. Matteo Micheli C.F. MCHMTT82S09L103Y P.IVA 01882870676 iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo n.580;

validato con atto del RUP in data 12.02.2024 approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 31 in data 13.02.2024

Prezzario utilizzato:

il prezzario applicato alla presente procedura è il Prezzario Unico Cratere aggiornato all'anno 2022 approvato con OCSR n. 126 del 28 aprile 2022.

2, PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma TUTTOGARE accessibile dal sito: <https://comunecampoli.tuttogare.it> avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità

- per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.campli.te.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile da <https://www.comune.campli.te.it/>

Gestore della Piattaforma:

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è il Comune di Campli, lo stesso si avvale, del supporto tecnico del Gestore della Piattaforma (ovvero di Studio Amica S.r.l.), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità. Il Gestore della Piattaforma ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma stessa, segnalando eventuali anomalie della medesima. Il Gestore della Piattaforma è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica della Piattaforma.

3. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla

- Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

4. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato.

5. DISCIPLINA NORMATIVA

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme e leggi comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare il D.Lgs.36/2023 (per brevità, "Codice");
- D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" modificato, convertito con modificazioni con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;
- art. 32 del D.L. 189/2016 che prevede l'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica, nonché l'"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma" del 02/0/2021 sottoscritto dal Commissario del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016, il Presidente dell'ANAC e l'A.D. di Invitalia e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;
- Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016;
- Decreto Ministeriale, M.I.T., del 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;
- Circolare Ministeriale M.I.T., del 21 gennaio 2019, n. 7, Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;
- Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, n. 248 recante "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante

complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia 2022 approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022;
- norme richiamate nel presente disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari riportate nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione dei lavori;
- normativa applicabile in materia di contratti pubblici; – normativa di settore richiamata nel Capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati;
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate

6. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13.02.2024
 - b) bando di gara;
 - c) disciplinare di gara;
 - d) capitolato speciale;
 - e) schema di contratto;
 - f) schema di domanda di partecipazione;
 - g) documento di gara unico europeo;
 - h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa : Manuale utente ovvero link dove è possibile trovare tale documentazione : <https://comunecampoli.tuttogare.it> ;
 - i) PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ TRA STRUTTURA DI MISSIONE EX ARTICOLO 30 LEGGE N. 229/2016 e COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI SENSI DEL D.P.R. 9 SETTEMBRE 2016 e CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA
- a) Patto di integrità Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2023
 - b) modello per la presentazione dell'offerta economica

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.comune.campli.te.it/> e sulla Piattaforma <https://comunecampoli.tuttogare.it>

7. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://comunecampoli.tuttogare.it>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

8. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Con Decreto n. 99 del 16 febbraio 2023 il Commissario Straordinario ha assegnato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, di cui all'O.C. 126/2022, gli incrementi necessari a valere sui fondi speciali di cui all'art. 4, commi 1 e 3, della medesima ordinanza.

Con Decreto n. 112 del 09.02.2024 il Commissario Straordinario ha assegnato ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 5 dell'OCSR n. 126 del 28.04.2022 maggiori oneri (€ 299.779,13).

L'intervento è finanziato come indicato nella tabella di seguito riportata:

Tabella A

Id. O.C. 109/20	Intervento	Comune / Soggetto Attuatore	Importo programmato O.C. 109/20	Fondo c. 1, art. 4, O.C. 126/22	Fondo c. 3, art. 4, O.C. 126/22	Conto Termico	Fondo c. 3, art. 4, O.C. 126/22	Importo totale dell'intervento
				assegnato con DC 99/23	assegnato con DC 99/23		Assegnati con DC. n. 112 /23	
3	Nuovo plesso scolastico "Niccola Palma"	Campoli (TE)	€ 1.687.500,00	€ 505.009,92	€ 529.390,01	€ 958.951,00	€ 299.779,13	€ 3.980.630,06

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi:

Risultando l'intervento finanziato in parte con fondi relativi a incentivi in conto termico, detto finanziamento impone la realizzazione dell'intervento mediante unico appalto.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella 1

Lavorazione	Categoria	Classifica	Classificazione lavori	Importo (€)	Incidenza (%)
Edifici civili e industriali	OG1	IV	prevalente	1.286.292,38	41.11%
Strutture in legno	OS32	III	scorporabile	590.086,86	18.86%
Strutture in acciaio	OS18A	I	scorporabile	257.029,17	8.22%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	II	scorporabile	440.576,97	14.08%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	II	scorporabile	324.998,23	10.39%
Demolizione di opere	OS23	I	scorporabile	229.778,13	7.34%

A) Importo a base di gara	€ 3.111.966,59
----------------------------------	-----------------------

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 16.795,15
A) + B) Importo complessivo	€ 3.128.761.74

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 549.072,93

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare i seguenti CCNL:

- per le lavorazioni ricomprese nelle Cat OG1, OS32, OS18A, OS23 il vigente CCNL edili Industria-Cooperativa - Id F012;

- per le lavorazioni ricomprese nelle Cat. OS28 e OS30 il vigente CCNL metalmeccanico Industria- Id C011;

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonchè la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento: Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia 2022 approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con i fondi indicati nella precedente Tabella A per la ricostruzione pubblica.

L'importo del presente appalto è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice e pertanto ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria

10. DURATA

E' prevista una durata di giorni **335 (Trecentotrentacinque)** decorrenti dalla data del verbale di consegna come da Capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto per le ragioni riportate nella suindicata determina a contrarre.

11. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'appalto superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi ai sensi dell'*articolo 60, comma 3, lettera b del Codice*, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di costo di costruzione.

12. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rimanda alle vigenti disposizioni normative.

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 3.754.514,09 al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo (A+B)	€ 3.128.761.74
----------------------------------	-----------------------

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 625.752,35
Valore globale stimato	€ 3.754.514,09

13. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art.65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro), c) (consorzi tra imprese artigiane) e d) (consorzi stabili), dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs. 36/2023;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), f) (consorzi ordinari di concorrenti), g) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e h) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

Ai sensi dell'art.68, comma 2, del Codice, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 67, comma 4, 68, comma 14 e 95, comma 1, lett.d) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertata dalla Stazione Appaltante la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali art. 69 del Codice

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a) produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- a) produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza (cfr.

MIMS, parere n. 1359/2022

14. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 94 del Codice è causa di esclusione automatica. La sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). In caso di partecipazione di consorzi di cui

all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e/o negli appositi modelli di gara la causa ostativa e, alternativamente: – comprova di aver adottato le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice; – motiva l'impossibilità ad adottare dette misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna a ottemperare successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, in particolare di quelle riprodotte nel successivo art. 39, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La mancata accettazione dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post sisma sottoscritto il 21 luglio 2023 e del Protocollo di Legalità concluso il 26.07.2017 tra la Struttura di missione, il Commissario Straordinario per la ricostruzione e Invitalia S.p.A. è causa di esclusione dalla gara.

N.B.: Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice (cfr. ex plurimis delibera ANAC n. 1374 del 21/12/2016)

15. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art.99 del D. Lgs. 36/2023, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti per la presente procedura avverrà attraverso l'utilizzo del sistema "FVOE" (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) di cui all'art. 24 del Codice, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, A.N.AC. o Autorità) con la delibera attuativa n. 464 del 27 luglio 2022. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato –

FVOE) - <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

In conformità alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023:

- a) L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima;
- b) L'operatore economico, oltre a registrarsi dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare ed autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- c) Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato ai sensi del Regolamento eIDAS. L'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art 40 co.1 del DPR n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71 co.2 del medesimo decreto;
- d) La stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- e) La stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici che sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- f) L'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, co.15, del D.Lgs. n. 36/2023.

16. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione richiesta del presente disciplinare di gara. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti:

▪ REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

N.B. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente. Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle

informazioni o dei dati richiesti. N.B. 1: Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii, deve essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compreso l'eventuale subappaltatore

▪ REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE

c) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere,;

Lavorazione	Categoria	Classifica	Classificazione lavori	Importo (€)	Incidenza (%)	Indicazioni speciali ai fini della gara
Edifici civili e industriali	OG1	IV	prevalente	1.286.292,38	41.11%	
Strutture in legno	OS32	III	scorporabile	590.086,86	18.86%	Subappaltabile
Strutture in acciaio	OS18A	I	scorporabile	257.029,17	8.22%	Subappaltabile
Impianti termici e di condizionamento	OS28	II	scorporabile	440.576,97	14.08%	Subappaltabile
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	II	scorporabile	324.998,23	10.39%	Subappaltabile
Demolizione di opere	OS23	I	scorporabile	229.778,13	7.34%	Subappaltabile

N.B.: La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice (cfr. ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440). I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 ai sensi dell'art. 30, co. 2) dell'allegato II.12 al Codice.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE i requisiti di ordine generale (cfr. art. 68, comma 13 del Codice) e i requisiti di idoneità professionale, devono essere posseduti:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di lavori che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara (cfr. art. 68, comma 11 del Codice).

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 dell'allegato II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

In caso di consorzi di cooperative e tra imprese artigiane e i consorzi stabili:

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e, in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100 del Codice, devono essere posseduti con le modalità appresso definite:

a. i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (cfr. art. 67, comma 5 del Codice);

b. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate (cfr. art. 67, comma 2 del Codice).

17. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.104 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei

requisiti di ordine speciale di cui al presente disciplinare di gara e/o per migliorare la propria offerta (cd. avvalimento premiante).

Il concorrente può anche avvalersi dei requisiti di altri partecipanti al raggruppamento temporaneo (cd. avvalimento interno), nel qual caso:

- i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I., sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I.;
- l'impresa, mandataria o mandante, che faccia affidamento sui requisiti di un'altra impresa deve provare l'effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento - cfr. Anac delibera n. 1343 del 20 dicembre 2017). Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

N.B.: Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione SOA relativa alla/e categoria/e di lavori di cui al presente disciplinare di gara, oggetto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. La Stazione Appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati e se sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. La Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'art. 104, comma 6, del Codice, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, la Stazione Appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. La stazione assegna all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante esclude l'operatore economico.

N.B.: in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà fornire, in sede di domanda di partecipazione (da inserire quindi nella busta A "busta amministrativa"), la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (tale dichiarazione può essere resa all'interno del modello 1- domanda di partecipazione);
- b. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale, ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D. Lgs. 36/2023:

1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice ed il possesso dei requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente ausiliato e verso l'Ente Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Si consiglia di utilizzare l'apposito Modello 3, come parte integrante e sostanziale.

c. il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e che ai sensi dell'art.26, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

N.B.: ai sensi dell'art.104, comma 4 del Codice, nel contratto di avvalimento il concorrente deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

d. l'attestazione di qualificazione SOA posseduta dall'ausiliario relativa alla/e categoria/e di lavori, oggetto di avvalimento, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito relativo all'attestazione SOA.

N.B.: È sanabile, mediante soccorso istruttorio: – la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario; – ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett.a), la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata specifica indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

RAPPORTO CON IL SUBAPPALTO L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di un altro concorrente. L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento. È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 comma 6 del d.l. n. 189/2016.

18. SUBAPPALTO

Come da disposizioni previste nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell'Ente Committente, purché il concorrente indichi all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Codice il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Ente Committente purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare (In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato);
- d) il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera;

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che le categorie di lavori per le quali è ammesso il subappalto sono quelle specificate nel paragrafo 16. del presente disciplinare di gara,

N.B.:

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai

sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, l'Ente Committente procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle seguenti ipotesi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

19. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire per il personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. L'aggiudicatario è tenuto pertanto a garantire per il personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i indicato/i nel presente disciplinare di gara, oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, il concorrente dovrà rilasciare una dichiarazione, resa i sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno "a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare".

Altre disposizioni particolari

Ai sensi dell'articolo 113. co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto in fase esecutiva dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". Le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e pertanto non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività. Pertanto ai sensi dell'art. 113, comma 2 In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Disposizioni particolari SISMA

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016, comma 6 e ss.mm.ii.:

- gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'art. 1 del detto decreto, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui all'art. 30 citato e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito anche "Anagrafe");
- ai fini dell'iscrizione predetta è necessario che le verifiche di cui agli artt. 90 e ss. del D.lgs. n. 159 del 2011, eseguite dalla Struttura per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio;
- tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;

- resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal Codice o dal bando;
- qualora, al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute;
- gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 189/2016 o in data successiva, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, co. 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito anche "White List"), sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda; qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del D.L. n. 189/2016, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'art. 90, co. 1, del citato D.lgs. 159/2011;
- nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati: a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo; b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale; c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie; d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;
- le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura;
- l'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia;
- l'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima;
- nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare; si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del D.lgs. 159/2011; la Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui Progr. L/23_055 Pagina 22 all'art. 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114); in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e adotta il relativo provvedimento;
- l'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'art. 86, co. 3 del D.lgs. 159/2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura;
- in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'art. 94, co. 5, lett. d), del Codice, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe; la stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui all'art. 30 D.L. 189/16.

20. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi

21. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

22. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE):

- a) devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tal caso va allegato copia conforme all'originale della relativa procura;
- b) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

N.B.: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative e offerta economica,) potranno essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla presente gara sulla piattaforma telematica di negoziazione, che formano parte integrante della documentazione di gara.

N.B.: Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice sono inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

23. IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica TUTTOGARE sono descritte nei manuali d'uso presenti nella suddetta piattaforma. Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità del Comune di Campli raggiungibile all'indirizzo web: <https://comunecampli.tuttogare.it> conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Decreto legislativo n. 36/2023. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Campli e il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del

Sistema. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara. Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi. Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano Il Comune di Campli e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

Ove possibile il Comune di Campli o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito sopra indicato, sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

N.B.: i servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione Appaltante è il Comune di Campli, che si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del Sistema.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema (Area Riservata del Portale Appalti). Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel sito sopra indicato.

N.B.: La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e

incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito medesimo o attraverso le comunicazioni effettuate tramite il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta. Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso, tramite Sistema. Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti. Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno il Comune invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui più sopra nel presente atto.

Regole di condotta per l'utilizzazione del sistema

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Ente segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. Salvo il caso di dolo o colpa grave, Il Comune di Campli e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e comunque i concorrenti e le Amministrazioni o terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito sopra indicato e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal Comune di Campli e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema Il Comune di Campli e il Gestore del Sistema del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema; non assumono, inoltre, alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento degli OE e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Campli e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare di gara, il Comune di Campli e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

24. INVIO DELL'OFFERTA ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica e le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la

documentazione meglio specificata nei successivi punti del presente atto sono disponibili all'indirizzo web: <https://comunecampoli.tuttogare.it> della piattaforma.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità disponibili all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7m) da tutti i soggetti abilitati a impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

N.B.: Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, entro l'orario di scadenza indicato nel presente disciplinare di gara.

INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLA BUSTA

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso l'upload sulla piattaforma telematica. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento della documentazione che compone l'offerta. La piattaforma fornisce le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

FARE MOLTA ATTENZIONE: al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, **SI RACCOMANDA** all'operatore economico:

- di consultare tempestivamente i documenti disponibili nell'area pubblica della piattaforma, al fine di risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema. A questo proposito, si segnala che i servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile;
- di procedere al caricamento dell'offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di seguito specificato.

Ferme restando le suddette raccomandazioni, il concorrente è comunque obbligato a farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro il seguente termine perentorio data.....ore 13:00 (00 secondi).

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali: • "BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa";

- “BUSTA DIGITALE B - Offerta economica”.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente.

Nel caso si sia già trasmessa l’offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata.

Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedentemente inviata sarà eliminata dal Sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato: pertanto, qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento.

N.B.: La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel CSA e negli altri elaborati di progetto, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati, approvati con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici-Ambiente del Comune di Campi.

25. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di 3 (tre) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, a pena di esclusione, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

N.B.: La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata telematicamente, ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in piattaforma telematica, fatta salva diversa indicazione da parte della S.A.. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un ulteriore termine perentorio, a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni loro allegato.

L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 3 (tre) giorni.

I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 101 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni

presentati. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD)

26. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DIGITALE "A")

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare e/o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità ivi esplicitate. La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio.

La busta digitale A "documentazione amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella busta digitale A "Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) **Domanda di partecipazione** - redatta in bollo (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.347 del 17.05.2021) secondo il Modello 1 "Domanda di partecipazione";
- b) **DGUE** di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016, disposizione che trova ancora applicazione in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 2, lett. d) del Codice (Modello 2 "DGUE");
- c) **Dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara** (Modello 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avvalimento (Modello 4 "Ausiliario");
- d) **Documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite FVOE** - di cui alla delibera attuativa n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.
In conformità alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023:
 - g) L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima;
 - h) L'operatore economico, oltre a registrarsi dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare ed autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
 - i) Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato ai sensi del Regolamento eIDAS. L'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art 40 co.1 del DPR n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71 co.2 del medesimo decreto;
 - j) La stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
 - k) La stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici che sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
 - l) L'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, co.15, del D.Lgs. n. 36/2023.
- e) **Attestato di Qualificazione:** Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del possesso dell'attestato o, nel caso di raggruppamenti d'impresе costituiti o costituendi, di più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per le categorie e classifiche di cui al presente disciplinare di gara;
- f) **Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo** per la domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/72 ss.mm.ii. (salva specifica esenzione per il singolo concorrente): i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le domande di partecipazione non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. A titolo esemplificativo, il concorrente può caricare, nella busta digitale "A", l'attestazione di pagamento del bollo relativo all'istanza di partecipazione (modello

“Assolvimento imposta di bollo gara telematica”): i concorrenti possono allegare in particolare una copia scansionata del foglio sui cui è apposta la marca da bollo, debitamente annullata con l’indicazione del numero CIG, o, in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. Si precisa sin d’ora che l’imposta di bollo non può essere assolta mediante pagamento con modello “F24” utilizzando il codice tributo 2501 (cfr. Agenzia delle Entrate risposta n. 321 del 25.07.2019). In alternativa, il concorrente può procedere tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o, infine, per gli operatori economici esteri procedere tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta n. 22/E del 28.07.2023). A comprova del pagamento, il concorrente allega copia della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

N.B.: In caso di partecipazione in forma associata, l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese, GEIE.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta in bollo (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.347 del 17.05.2021) secondo il Modello 1, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente;

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Si precisa che la domanda dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio e delle imprese indicate come esecutrici dell’appalto;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

ATTENZIONE: La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

a. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta) oppure di partecipare alla gara in più di una forma e, a tal fine, di allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

b. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 90 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

c. le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio; d. la dimensione aziendale dell'impresa; e. la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;

f. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, sono indicati nelle dichiarazioni integrative al DGUE;

g. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo;

h. di accettare i requisiti particolari di esecuzione nell'ipotesi in cui risulterà aggiudicatario; i. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, compreso il computo metrico-estimativo e l'elenco prezzi, ove redatto;

i. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

l. di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi di esecuzione dei lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta;

m. di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

n. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e l'importo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta economica proposta;

o. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

p. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;

q. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

r. di aver verificato le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;

s. di applicare il/i CCNL indicato/i dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato/i dalla Stazione Appaltante, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del DL 76/2020 ss.mm.ii.;

t. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett.b) del Codice, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle

prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

u. di impegnarsi a svolgere i lavori secondo le modalità previste nel CSA anche nelle more della formale stipula del contratto che potrà avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 18, comma 2, del Codice;

v. di prendere atto che l'Ente Committente si riserva la facoltà di dare esecuzione al contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 224, comma 2, lettera c) del Codice e all'art. 8, comma 1, lett.a) della L.120/2020; w. di essere disponibile a dare immediato inizio alle lavorazioni oggetto di appalto;

x. di adeguarsi alle modifiche e/o variazioni al progetto che dovessero essere richieste dagli enti competenti preposti al controllo;

y. (ove pertinente) di garantire che i lavori che saranno eseguiti dalle imprese cooptate non superano il 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto;

z. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 ss.mm.ii., nonché dal codice di comportamento dell'Ente Committente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

aa. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: - di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; - dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica o strumento analogo negli altri stati membri, i fini delle comunicazioni di cui all'art.90 del Codice;

bb.(disciplina dell'emersione progressiva) - di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383 ss.mm.ii.; oppure - di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383 ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso

cc. in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; dd. di esonerare il Comune di Campli ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo;

ee. di manlevare e tenere indenne il Comune di Campli e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente;

ff. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al del presente disciplinare di gara, nonché di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

gg. attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico_professionale previsti dagli atti di gara.

hh. Dichiarazioni e impegni "Sisma 2016":

1. di accettare il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole riprodotte nel presente Disciplinare di gara;

2. di accettare quanto indicato nell'"Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023, efficace dal 24 luglio 2023, tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del

Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del d.lgs 36/2023 l'operatore economico si impegna a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

N.B. Per i fini di cui sopra relativi al comma 1 dell'art 102 del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'operatore economico pertanto allega alla domanda di partecipazione una RELAZIONE con la quale l'imprenditore illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del d.lgs 36/2023 l'operatore economico si impegna a rispettare le specifiche tecniche e contrattuali contenute nei CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016, disposizione che trova ancora applicazione in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 2, lett. d) del Codice (Modello DGUE). Per la compilazione del DGUE si richiamano, per quanto compatibili, le Linee Guida del MIT Reg. Uff. Int. 6212 del 30.06.2023. Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

Il DGUE è presentato esclusivamente mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice (parte III "Motivi di esclusione Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di ammissione a gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;

- dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice. In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. In ogni caso, ai fini delle verifiche attinenti al rispetto della normativa antimafia, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi anche "more uxorio" di maggiore età con coloro che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. Progr. L/23_057 Pagina 39 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare di gara e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello "Dichiarazioni integrative al DGUE" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna. L'ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, e le operazioni societarie rilevanti.

N.B; Il DGUE deve essere compilato, sottoscritto con firma digitale e caricato come sotto previsto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante dell'organo comune ove presente, e dai legali rappresentanti di tutti i retisti partecipanti; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dal legale rappresentante della ditta ausiliaria.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (modello 2 "Integrazioni al DGUE")

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale:

L'operatore economico:

- dichiara l'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice, in relazione a tutti i soggetti di cui all'art.94, comma 3 del medesimo codice;

- dichiara l'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice, in relazione a tutti i soggetti di cui all'art.94, comma 3 del medesimo codice;
 - dichiara l'insussistenza delle altre cause di esclusione in relazione all'operatore economico.
- 1.** indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza), dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta e pertanto, rispettivamente:
- per le imprese individuali, del titolare e direttore tecnico;
 - per le società in nome collettivo, del socio e del direttore tecnico;
 - per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
 - per le altre società o consorzi, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, dell'amministratore di fatto;
 - per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa; o in alternativa, indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
- 2.** In relazione alle cause di esclusione di cui agli artt. 95 e 96 del Codice:
- 2.1.** attesta di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, del Codice, in quanto, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - d. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 109/2007;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2.2.** attesta di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 2, del Codice, in quanto, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, non sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
- 2.3.** attesta di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, del Codice, in quanto:
- a. nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68; oppure di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

c. di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dall'art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice; oppure di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di _____ del _____ e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale _____ del _____; Per tale motivo:

a) (in caso di impresa partecipante in forma riunita in un raggruppamento di imprese) dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

b) presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, che allega alla documentazione amministrativa;

d. che l'impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

e. che l'impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

2.4. nel caso in cui il concorrente incorra in una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 del Codice:

i. comprova di aver adottato le misure di self-cleaning adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice; oppure

ii. comprova l'impossibilità di adottare le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice prima del termine di presentazione dell'offerta, che si impegna altresì ad adottare;

N.B.: Ai sensi dell'art.96, comma 6, del Codice, l'operatore non è escluso dalla presente procedura quando le misure di cui al precedente punto i. che l'operatore ha adottato prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, oppure le misure di cui al precedente punto ii. che l'operatore si è impegnato ad adottare, sono ritenute dalla Stazione Appaltante sufficienti e tempestivamente adottate.

2.5. attesta di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 6, del Codice, in quanto:

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito;

oppure

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, come risulta dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall'impegno formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

N.B: Ai sensi dell'art.1, comma 1, dell'allegato II.10 del Codice

- Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2.6. attesta di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, del Codice, in quanto:

a. (art. 95, comma 1, lett. a, del Codice) non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b. (art. 95, comma 1, lett. b, del Codice) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto d'interessi, di cui all'art.16 del Codice, non diversamente risolvibile;

N.B.: Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, si ha conflitto d'interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

c. (art. 95, comma 1, lett. c, del Codice) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non può essere risolta con misure meno intrusive;

d. (art. 95, comma 1, lett. d, del Codice) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla presente gara;

e. (art. 95, comma 1, lett. e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. N.B.7 Il concorrente dichiara le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice rilevano:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);

c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto; 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

2.7. attesta di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, in quanto lo stesso non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali o in alternativa ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni o in alternativa quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, e che l'estinzione, il pagamento o l'impegno si sono perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, o in alternativa ha compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione

2.8. attesta di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 3, del Codice, in quanto per le fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98 del Codice, non ha commesso illecito professione grave;

o in alternativa

a. il reato è stato depenalizzato;

b. è intervenuta la riabilitazione;

c. nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d. il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e. la condanna è stata revocata.

2.9. attesta di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 98 del Codice.

N.B.: Il concorrente dichiara:

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del Codice, se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'allegato "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE", deve essere redatto, preferibilmente secondo il modello 2 messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, sottoscritto con firma digitale e caricato come sotto previsto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante dell'organo comune ove presente, e dai legali rappresentanti di tutti i retisti partecipanti;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; - nel caso di avvalimento, dal legale rappresentante della ditta ausiliaria.

N.B: in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà fornire, in sede di domanda di partecipazione (da inserire quindi nella busta A "busta amministrativa"):

• tutta la documentazione prevista dall'art. 104 del Codice, come elencata al par. 17 del presente disciplinare;

• il DGUE (modello 2) relativo all'o.e. ausiliario;

• l'allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE", redatto preferibilmente secondo il modello 3 messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, relativo all'o.e. ausiliario;

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione o, in alternativa, sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, sottoscritti digitalmente, da caricare nella busta A "documentazione amministrativa".

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese:

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: - copia del contratto di rete; - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; - dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

27. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE "B")

L'offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica. Accedendo alla busta digitale C, denominata a sistema semplicemente "busta economica" l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione ivi indicate. Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, caricare sulla piattaforma digitale, mediante inserimento nella busta digitale "B", i seguenti elementi:

OFFERTA ECONOMICA: da rendersi preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Modello 5) e contenente l'indicazione dei seguenti elementi, a pena di esclusione:

1. Ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, da applicarsi sull'elenco prezzi ovvero sull'importo posto a base di gara, al netto di IVA e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, con le seguenti precisazioni:

- a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
- verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola (le eventuali cifre in eccedenza saranno arrotondate all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque);
- in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello più favorevole alla Stazione Appaltante;

2. stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (in cifre ed in lettere) dell'offerente, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;

N.B.: Tali oneri si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzati all'interno dei siti dell'azienda (es. corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, DPI, etc.). Tali oneri sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La Stazione Appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

3. stima dei costi della manodopera per l'esecuzione dei lavori in oggetto, (in cifre ed in lettere) dell'offerente, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice; N.B. 2 Tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche, nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara. L'incidenza della manodopera stimata da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice è valutata in€ 549.072,93 (euro cinquecentoquarantanovemilasettantadue/93.) oltre IVA, come dettagliato nell'elaborato allegato al progetto definitivo-esecutivo.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera sopra indicati sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento).

La Stazione Appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta economica deve, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma digitale e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al del presente disciplinare di gara.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio, ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

28. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023. Resta salva la facoltà di cui all'art.110, comma 1, della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaiano anormalmente basse.

Non sono ammesse offerte plurime, né offerte economiche in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, non appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del medesimo Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice; tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. In considerazione dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo dell'appalto in oggetto (art. 48, comma 2 del Codice), quale risultante dall'importo dei lavori e dal luogo di esecuzione degli stessi (cfr. criteri elaborati dalla Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, parere n. 1312 del 30.04.2019.2019), si procederà con applicazione del sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice, cioè delle offerte che presentano uno sconto superiore alla soglia di anomalia, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

A tal fine, se le offerte presentate ed ammesse sono pari o superiori a 5 (cinque), si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, così come individuata, ai sensi dell'art. 54, comma 2, con riferimento al METODO "A" di cui all'allegato II.2 del Codice e si procederà ad escludere le offerte superiori alla predetta soglia.

Qualora, invece, il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5 (cinque), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ferma restando la facoltà dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo del Codice, di sottoporre a verifica le offerte che saranno ritenute, in base ad elementi specifici, anormalmente basse; in tal caso la ditta si obbliga a fornire le necessarie spiegazioni, con riserva dell'Ente di procedere all'esclusione qualora le stesse non siano tali da giustificare il ribasso offerto. Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, l'Ente si riserva di procedere all'esclusione, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018)

29. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'esperimento della gara avrà luogo esclusivamente sulla piattaforma telematica. I concorrenti potranno prender visione delle operazioni, esclusivamente collegandosi da remoto alla piattaforma, tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità disciplinate.

Le operazioni di gara, ove necessario, potranno articolarsi in più sedute.

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. ex plurimis, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez III. 13/03/2018, n. 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

La stazione appaltante si riserva di avvalersi della c.d. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 36/2023.

30. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nel giorno fissato per la prima seduta il seggio di gara procederà alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini.

Successivamente, il seggio di gara, in applicazione della facoltà di inversione procedimentale prevista ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 36/2023, procederà:

- a) all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale;
- b) all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- c) alla determinazione della soglia di anomalia, secondo le modalità di seguito precisate;
- d) all'individuazione della graduatoria provvisoria;
- e) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il seggio di gara, resi visibili i prezzi offerti, procederà poi così come segue:

A. In caso di numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque, si procederà a calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2, con riferimento al METODO "A" di cui all'allegato II.2 del Codice, se del caso anche fuori piattaforma., procedendo altresì all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice ed alla formazione della graduatoria provvisoria.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia verranno prese in considerazione 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque.

N.B.: Si specifica che:

- a) il taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
- b) come specificato nelle lettere a) dei rispettivi commi 1 e 2 di cui al METODO "A" di cui all'allegato II.2 del Codice "le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare".

B. In caso di numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In caso di parità delle migliori offerte, in conformità al punto 3) del METODO A di cui all'allegato II.2 al

Codice, si procederà mediante sorteggio pubblico, in seduta pubblica preceduta da pubblicazione di apposita convocazione e avviso.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall'art. 112, comma 4 del Codice.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad approvazione da parte del Comune di Campi. In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

31. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il seggio di gara, in maniera imparziale e trasparente, verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente. In particolare procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara sul concorrente risultato primo nella graduatoria;
- b) chiedere al concorrente risultato primo nella graduatoria in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura;
- c) attivare, laddove necessario, la procedura di soccorso istruttorio esclusivamente nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;
- d) in caso di esito negativo delle verifiche espletate nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria, procederà all'esclusione del concorrente stesso e all'effettuazione delle prescritte verifiche nei confronti del secondo graduato (scorrimento della graduatoria). Nell'ipotesi di esito negativo dei predetti controlli effettuati nei confronti del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, le verifiche verranno espletate, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria;
- e) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- f) formulare la proposta di aggiudicazione, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta; g) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

32. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora si accerti che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Ove richiesto negli atti di gara, il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP, ai sensi degli artt.70, comma 4 lett.d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

33. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice, non appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del medesimo Codice. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, può decidere, entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione della gara. Se la gara è stata già aggiudicata, è facoltà dell'Ente non stipulare il contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al presente Disciplinare;

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 19. del presente Disciplinare e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la stazione appaltante motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione è disposta dalla Stazione Appaltante all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale prescritti dal presente disciplinare di gara ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, si procede all'esclusione dell'operatore, alla segnalazione all'ANAC.

Si specifica quanto segue: In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC. (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542).

La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

2. Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto al secondo graduato (scorrimento della graduatoria senza ricalcolo della soglia di anomalia), previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice). Di tali eventi è dato conto anche sulla piattaforma telematica.

A decorrere dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. b) e c), del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

N.B.: In base all'art.3, comma 1, del DL 76/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett.c) del DL 77/2021, nonché dell'art. 14, comma 4-bis, del DL 24 febbraio 2023, n. 13 fino al 30/06/2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'art. 92 comma 3 del Codice antimafia, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'art. 96 del medesimo Codice, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In base al comma 2

del medesimo articolo 3, per le verifiche antimafia si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del Codice antimafia.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. In base al comma 4, del suindicato articolo 3, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive del Codice antimafia, il contratto è risolto di diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La stipula del contratto avverrà conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

Si precisa che:

- Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

- Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Codice, la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

N.B.: La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Ente Committente per la stipulazione del contratto. In mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà del Comune procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, l'Ente si riserva la facoltà di procedere, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, all'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale nelle more della stipula del contratto stesso.

L'appaltatore dovrà rendersi pertanto immediatamente disponibile alla consegna anticipata lavori effettuata dal Direttore dei Lavori .

La consegna dei lavori oggetto dell'appalto all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP

Il direttore dei Lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 224, comma 2, lettera c) del Codice e all'art. 8, comma 1, lett.a) della L.120/2020, l'Ente si riserva la facoltà di dare esecuzione al contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti nel CSA, tra cui la predisposizione di:

- **garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;**
- **polizza assicurativa conformemente ai sensi dell'art.117, comma 10 del Codice e, ove definito, a quanto previsto nel CSA.**

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Codice, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Campli provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. Il Comune si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dei lavori, alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, come previsto dall'art.124, comma 2, del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL.

L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto.

34. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

35. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Campli.

36. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Le richieste di accesso agli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 53 del Codice, dovranno essere inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo PEC:

Istanze di accesso diversamente trasmesse non verranno prese in considerazione, né potranno in alcun modo determinare il decorso del termine per la conclusione del relativo procedimento.

37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Teramo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. ii..

Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Abruzzo, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Campli, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico partecipante, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara, della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso della verifica e dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla gara, la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di gara e di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Campli.

Studio Amica S.p.a., in qualità di Gestore del Sistema Informatico, è responsabile del trattamento dei dati trattati ai fini dell'utilizzo della piattaforma telematica.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di partecipazione alla gara, di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico partecipante-aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

39. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario

Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a). - Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b). - Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-

legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Campli, li _____

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente

Ing. Elisabetta Natali